

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4819

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 10 maggio 1990 (Stampati nn. 73, 320)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CIMINO, SIGNORI (73);
SAPORITO, CAPPUZZO, POLI, BUTINI, BOSCO, EVANGELISTI,
COVIELLO, VETTORI (320)**

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi
alle decorazioni al valor militare

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 maggio 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti

nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

- a) medaglia d'oro, lire 4.500.000;
- b) medaglia d'argento, lire 800.000;
- c) medaglia di bronzo, lire 250.000;
- d) croce di guerra, lire 150.000.

ART. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 3.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.904.500.000 per l'anno 1990 e in lire 19.809.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.